



CONFINDUSTRIA

Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti  
per la tutela ambientale del Paese,  
la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione  
e autorizzazione ambientale,  
la promozione dell’economia circolare,  
l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti  
contaminati e dissesto idrogeologico”

## Nota di Aggiornamento

23 ottobre 2024

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Misure di principale interesse per le imprese</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Articolo 1 – Disposizioni urgenti in materia di valutazioni ambientali e autorizzazioni ambientali</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Articolo 2 – Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti</b>	<b>6</b>
<b>2.3</b>	<b>Articolo 3 – Misure urgenti per la gestione della crisi idrica</b>	<b>8</b>
<b>2.4</b>	<b>Articolo 4 – Ulteriori disposizioni urgenti per l’economia circolare</b>	<b>9</b>
<b>2.5</b>	<b>Articolo 5 – Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali</b>	<b>11</b>
<b>2.6</b>	<b>Articolo 6 – Misure urgenti in materia di bonifica</b>	<b>12</b>
<b>2.7</b>	<b>Articolo 7 – Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara</b>	<b>12</b>
<b>2.8</b>	<b>Articolo 8 – Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo</b>	<b>12</b>
<b>2.9</b>	<b>Articolo 9 – Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico</b>	<b>13</b>
<b>2.10</b>	<b>Articolo 10 – Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica</b>	<b>14</b>

## 1. Premessa

Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (di seguito, il “Provvedimento” o il “DL”) reca disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Il Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 244 dello scorso 17 ottobre, apporta modifiche su vari livelli al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - c.d. Testo Unico Ambientale (TUA), il cui processo di riforma è stato avviato a febbraio u.s. dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante l’istituzione di una commissione di esperti.

Le novità più rilevanti riguardano le **procedure autorizzative ambientali (art. 1)**.

Tra queste, si segnalano le norme che puntano a rafforzare le norme di semplificazione che escludono la previa valutazione di impatto ambientale (VIA) per talune tipologie di impianti, opere e infrastrutture e si prevede una accelerazione dei tempi per la conclusione dei procedimenti di VIA, laddove applicabili.

Più in dettaglio, si evidenzia che in tema di **verifica di assoggettabilità a VIA** (art. 19, TUA), viene indicata chiaramente la durata del provvedimento di esclusione dalla VIA, fissata a 5 anni, ferma restando la possibilità di proroga per un massimo di 20 giorni. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere emesso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), prevedendo una sola proroga di 20 giorni.

Inoltre, il DL introduce importanti novità anche per quanto riguarda le **valutazioni di istanze per impianti FER** (fonte di energie rinnovabili). Il Ministero dell’Ambiente dovrà infatti emanare, di concerto con il MIC e il MIT, un apposito decreto per stabilire le tipologie progettuali che devono essere considerate prioritarie, tenendo conto di una serie di criteri, vale a dire:

- affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- rilevanza ai fini dell’attuazione del PNRR;
- valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale, dovranno essere considerati prioritari, in questo ordine, i seguenti progetti:

1. impianti di idrogeno verde;
2. potenziamento o rifacimento anche integrale di impianti eolici fotovoltaici;
3. progetti fotovoltaici e agrivoltaici *on-shore* da almeno 50 MW di potenza e progetti eolici *on-shore* da almeno 70 MW.

La modifica relativa all’articolo 8, comma 1, del TUA, prevede, inoltre, che per i progetti considerati prioritari venga riservata una quota non superiore ai 3/5 delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito secondo un ordine cronologico per ogni tipologia, anche in considerazione della comunicazione di cui all’art. 23, comma 4, secondo periodo, del medesimo Testo Unico.

Sempre in tema di procedure autorizzative ambientali, la **Commissione VIA-VAS** potrà occuparsi dei progetti di competenza della **Commissione PNRR-PNIEC**, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle VIA dei progetti PNRR e PNIEC.

Il DL introduce anche **misure per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti** attraverso: *i)* l'eliminazione dei riferimenti normativi al Piano Transizione Energetica Sostenibile delle aree idonee (PITESAI), visto l'annullamento del Piano da parte del TAR Lazio; *ii)* l'applicazione di un sostanziale blocco, con alcune eccezioni, a nuovi permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi *on-shore* e *off-shore*; *iii)* lo spostamento da 12 a 9 miglia del limite oltre il quale è coltivare gas naturale offshore; *iv)* la ripermimetrazione delle aree in cui l'estrazione di gas è possibile solo nell'ambito della gas release, collegando la misura di fatto alle sole nuove concessioni; *v)* la prosecuzione anche per il 2025 delle vendite di gas naturale relative al servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi.

Si segnala, inoltre, la misura relativa alla **figura del Responsabile Tecnico (RT) (art. 4, comma 2, lett. a), n. 2)**, che stabilisce che il legale rappresentante di un'impresa può assumere il ruolo di Responsabile Tecnico per la stessa, a condizione che abbia svolto il ruolo di RT per almeno cinque anni consecutivi nella medesima impresa. La misura, sebbene vada nella direzione auspicata da Confindustria, **presenta criticità importanti** in quanto subordina la facoltà per il legale rappresentante di un'impresa di assumere il ruolo di RT alla condizione che abbia svolto tale ruolo per almeno cinque anni consecutivi. Infatti, prevedere che il legale rappresentante debba aver ricoperto anche il ruolo di RT rischia di ridurre significativamente la portata innovativa della misura, in termini di semplificazione e razionalizzazione.

Al riguardo, in linea con una proposta di Confindustria, sarebbe invece opportuno prevedere che il ruolo di RT possa essere ricoperto da colui che è **legale rappresentante dell'impresa per un determinato periodo di tempo (3 o 5 anni)**. In tal modo, verrebbe eliminato l'**obbligo di esternalizzazione, che oggi comporta elevati costi** senza effetti sostanziali per l'ambiente e di esonero di responsabilità per le imprese.

In particolare, la proposta di Confindustria si inserisce nell'ambito delle **semplificazioni amministrative volte a ridurre i costi burocratici per le imprese, soprattutto le PMI**, che spesso devono dotarsi di Responsabili Tecnici esterni, non avendo un'organizzazione aziendale interna che consenta loro di formare una figura che oggi deve sostenere verifiche iniziali e periodiche gravose e non facili da superare: vi sono riscontri di superamenti con risultato positivo delle verifiche di idoneità presso le varie sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali che in media sono del 35% dei partecipanti. Consentendo che il ruolo di Responsabile Tecnico venga assunto dal legale rappresentante, con esonero dalle verifiche di idoneità, si valorizza quindi il patrimonio umano dell'impresa e la sua figura apicale e si dà all'impresa maggior peso per le competenze gestionali ed organizzative che sono in capo al Responsabile tecnico. Si rimanda all'analisi degli articoli per i dettagli.

Il DL (**art. 5**) prevede misure volte alla **promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare**, che incentivano operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova, anche per ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti. A tal fine, è prevista l'adozione di un **Piano**, che prevede un

utilizzo semplificato per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti da tali operazioni.

Inoltre, il Provvedimento (**art. 6**) interviene in materia di **bonifiche** e, più in particolare, e sul Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani – per **Confindustria di strategica importanza, poiché sono aree a storica vocazione industriale, spesso vicine a infrastrutture su cui possono insistere impianti energetici, impianti per l'economia circolare, ecc.** – fissando specifiche in relazione alle procedure operative e amministrative.

Ulteriori disposizioni riguardano la **gestione della crisi idrica (art. 3)**, il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di **difesa del suolo (art. 8)**, la programmazione e il finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto al **dissesto idrogeologico (art. 9)**

Tutto ciò premesso, si riporta di seguito un'analisi di dettaglio dei contenuti del Provvedimento.

## 2. Misure di principale interesse per le imprese

### 2.1 Articolo 1 – Disposizioni urgenti in materia di valutazioni ambientali e autorizzazioni ambientali

L'articolo 1 reca misure in materia di **valutazioni e autorizzazioni ambientali**, apportando modifiche alla Parte seconda del Codice dell'Ambiente.

Più in dettaglio, la norma (**art. 1, comma 1**) dispone che venga attribuito **carattere prioritario alle tipologie progettuali** che saranno individuate con successivo Decreto del MASE, tenendo conto di una serie di criteri, vale a dire:

- affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
- contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
- rilevanza ai fini dell'attuazione del PNRR;
- valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.

La norma precisa, poi, che nelle more dell'adozione del Decreto, vengano considerati prioritari, secondo questo ordine, i seguenti progetti:

- i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
- gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
- i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

La norma, poi, specifica che ai progetti da considerare prioritari è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente. I progetti diversi da quelli prioritari, invece, sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenendo conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente.

Si introduce, poi, un comma 2-*novies* sempre all'articolo 8 del TUA, con cui si chiarisce che ove sussistano motivate esigenze, **il Presidente della Commissione VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, può disporre l'assegnazione alla Commissione VIA-VAS di progetti spettanti alla Commissione PNRR-PNIEC.**

La norma prevede modifiche anche all'art. 19 del TUA, relativo alle modalità di svolgimento del **procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**, disponendo la soppressione del carattere di "adeguatezza" dello studio preliminare ambientale e sostituendo integralmente il comma 6, per cui si prevede che una sola volta ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 (relativo alle osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata), l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto alla VIA, assegnando un termine non superiore a 30 giorni, in mancanza dei quali l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

L'autorità competente adotta quindi il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla scadenza del termine, o entro 45 giorni nei casi eccezionali previsti dal comma 6 dell'art. 19, dal ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni. In casi eccezionali, relativi alla natura, complessità, ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, solo per una volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Con riguardo all'ipotesi di non assoggettabilità a VIA del progetto, viene soppressa la possibilità, da parte dell'autorità competente, di pronunciarsi sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

Al comma 10 dell'articolo 19, che prevede che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, sia pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorità competente, la norma in commento, inserisce ulteriori specifiche. In particolare, si prevede che **il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni**, definita nel provvedimento stesso, tenendo conto dei tempi di realizzazione, dei procedimenti autorizzatori, nonché dell'eventuale proposta del proponente. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui si dispone la proroga contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste dal provvedimento originario.

Se l'istanza del proponente è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua ad essere efficace sino all'adozione delle determinazioni relative alla proroga. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità verifica la completezza della documentazione e qualora questa risulti incompleta richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando un termine di perentorio non superiore a 20 giorni. Spirato il termine senza che il proponente abbia prodotto la suddetta documentazione, ovvero all'esito di una nuova verifica da

parte dell'autorità da effettuare entro 10 giorni, l'istanza si intende ritirata e si procede all'archiviazione.

Per quanto riguarda l'art. 25 del TUA, inerente alla valutazione degli impatti ambientali e il provvedimento di VIA, il DL chiarisce che **il soggetto tenuto all'adozione del provvedimento di VIA per i progetti di competenza statale è il competente Direttore Generale del MASE**. Inoltre, si prevede che il concerto del competente direttore generale del MIC, comprende sempre l'autorizzazione paesaggistica ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Da ultimo, il DL prevede che nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c-bis* della legge n. 400 del 1988 (deferendo al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti), venga superato il dissenso del MIC rispetto al parere favorevole delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, l'atto sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

La norma opera modifiche anche all'art. 29-*sexies* del Codice, prevedendo che il soggetto deputato al rilascio dell'AIA sia il competente Direttore Generale del MASE, in luogo dell'attuale generico richiamo all'autorità competente.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede, inoltre, che per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

Infine, si prevede che **per il supporto operativo della Commissione VIA-VAS e PNRR-PNIEC, il MASE può avvalersi del supporto operativo del GSE**, in relazione ai progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

## 2.2 Articolo 2 – Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

**Il DL (art. 2) interviene sulla materia delle concessioni di coltivazioni idrocarburi a valle della bocciatura da parte del TAR di Roma del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) con potenziali effetti sulla *gas release* (art. 16, DL n. 17/2022).** In particolare, l'articolo prevede:

- l'eliminazione di qualsiasi riferimento al PiTESAI dalla normativa nazionale (art. 11-*ter*, DL n. 135/2018) e, quindi, anche dalla *gas release*;
- il blocco a nuovi permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi *on-shore* e *off-shore*, tranne nel caso di concessioni di coltivazione in aree dove era stata precedentemente concessa l'attività di ricerca. Le attività di coltivazione svolte sulla base di concessioni conferite proseguono per tutta la vita utile del giacimento;

- la valutazione, nel rilascio delle proroghe sulle concessioni di coltivazione di idrocarburi, delle riserve e del potenziale minerario, nonché dei tempi necessari a completare la produzione fino all'esaurimento del giacimento e delle aree effettivamente necessarie all'estrazione;
- lo spostamento - da 12 a 9 miglia marine dalla costa - del limite entro il quale possono essere svolte le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare lungo tutto il perimetro nazionale.
  - o Nella normativa vigente la fascia dalle 9 alle 12 miglia marine può essere coltivata solo nell'ambito della *gas release* mentre con questa modifica gli operatori *upstream* potranno estrarre gas naturale anche al di fuori della *gas release*.
- la ridefinizione del perimetro delle aree dove è possibile operare l'attività di coltivazione di gas solo in presenza di contratti di lungo termine nell'ambito della *gas release*, prevedendo la possibilità di rilasciare concessioni di coltivazione di gas naturale per la vita utile del giacimento nelle aree protette<sup>1</sup> nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud oltre le 9 miglia dalla costa, a patto che l'istanza sia già stata presentata e i giacimenti abbiano un quantitativo minimo di riserve (500 mln Smc).
  - o Rispetto alla versione previgente della norma non viene più vincolata alla *gas release* l'estrazione da concessioni già attive in Nord Adriatico (era identificata la fascia fra il 45° parallelo e quello a 40 km a sud). Non essendo più in vigore i vincoli del PIESAI non è altresì esplicitata la deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991<sup>2</sup>, inserita nella versione vigente della norma. Gli operatori potranno estrarre gas in nord adriatico, per le concessioni esistenti anche al di fuori dalla *gas release*, a valle della presentazione di studi sull'assenza di rischi di subsidenza su cui è necessario un pronunciamento del Consiglio dei Ministri (ex comma 1 dell'art. 8 del DL 25 giugno 2008, n. 112<sup>3</sup>).
- la proroga al 31 ottobre 2025 della data entro la quale il GSE deve vendere il gas naturale acquistato nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi gas del 2022. Per tale servizio era stato stanziato un controvalore pari a 4 miliardi di euro che viene recuperato attraverso oneri applicati alle tariffe dei clienti del settore gas - attraverso la componente CRVOS (la componente per il periodo 1° ottobre 2024 – 31 marzo 2025 è stata posta pari a 0,0364 €/Smc e circa 0.0226 €/Smc sono per la copertura del servizio di

---

<sup>1</sup> Deroga rispetto al divieto previsto nel codice dell'ambiente ex art. 6, comma 17, D.lgs. n. 152/2006

<sup>2</sup> **Art. 4, Legge 9 gennaio 1991, n. 9** (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione): "La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po."

<sup>3</sup> **Art. 8, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**: "Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'[articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9](#), come modificata dall'[articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179](#), si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto."



riempimento di ultima istanza) - ed elettrico (per la quota parte che non viene applicata al comparto termoelettrico).

## 2.3 Articolo 3 – Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

L'articolo 3 prevede misure in materia di **gestione della crisi idrica**.

Innanzitutto, la norma inserisce una nuova definizione all'art. 74, comma 1, del TUA, ossia "*acque affinate*", che ricomprendono le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'Allegato 5 alla parte III del TUA e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento, oltre le acque reflue urbane di cui all'art. 3, numero 4, del Regolamento UE 2020/741.

Il DL modifica l'art. 77, comma 10, del TUA (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale), prevedendo che le regioni e le province autonome non violano le disposizioni del TUA, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle condizioni già previste dal medesimo comma.

La norma, inoltre, inserisce due nuove previsioni (commi 10-ter e 10-quater), sempre all'art. 77, che specificano che Regioni e Province autonome non violano le disposizioni del TUA di cui al comma 10-bis, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:

- siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di gestione e registro delle aree protette e nei piani di tutela delle acque le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;
- le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
- per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

Si prevede, poi, che le regioni e le province autonome comunichino tempestivamente le misure adottate all'Autorità di bacino competente.

La norma interviene inoltre sull'art. 104 del TUA (*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*), prevedendo che l'autorità competente può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del MASE anche ai fini della gestione delle emergenze nei casi di crisi idrica. Sempre, al medesimo articolo, si opera un raccordo con la nuova definizione di "acque affinate".

La disposizione in commento interviene anche sull'art. 141 del TUA, che definisce l'ambito di applicazione. Si prevede, in particolare, che il servizio idrico integrato, oggi costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione, venga ampliato anche del riuso delle acque reflue.

## 2.4 Articolo 4 – Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

Il DL (**articolo 4**) reca misure in materia di economia circolare che si riportano di seguito.

Il comma 1 della disposizione prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del Provvedimento, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-*bis* (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) comma 5 del DL n. 128/2019, sia collocato presso la Direzione Generale del MASE che si occupa di economia circolare.

Il comma 2 della disposizione in esame apporta modifiche alla Parte quarta del TUA, in particolare modificandone l'articolo 212 (*Albo nazionale gestori ambientali*), in materia di **Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali**. Nello specifico, il numero dei membri effettivi del Comitato viene aumentato a ventuno, incrementando da otto a dieci i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e portando a tre il numero delle organizzazioni rappresentative degli autotrasportatori e dei gestori dei rifiuti.

Evidenziamo, inoltre, la modifica introdotta relativa alla figura del **Responsabile Tecnico (RT)**, **che stabilisce che il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di RT per l'impresa medesima, a condizione che abbia svolto il ruolo di RT presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi**.

Come anticipato in premessa, **auspichiamo che la misura possa essere modificata in sede di conversione in legge**, prevedendo che chi è legale rappresentante di imprese per un determinato periodo di tempo (3 o 5 anni) e ha avuto deleghe operative e gestionali in materia di rifiuti potrà, se vuole, assumere il ruolo di RT, eliminando l'obbligo di esternalizzazione, che oggi comporta elevati costi senza effetti sostanziali per l'ambiente e di esonero di responsabilità per le imprese.

Preme evidenziare, infatti, che l'art. 212 del TUA sancisce che l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di amianto, nonché intermediazione e commercio di rifiuti.

L'iscrizione a tale Albo annovera, tra i requisiti, il possesso della figura del Responsabile Tecnico (RT). Si tratta di una figura professionale specifica con i compiti di indirizzo e controllo delle attività di impresa sulle attività oggetto dell'iscrizione.

I compiti e i requisiti che il responsabile tecnico deve avere ai fini dell'iscrizione dell'impresa alle varie categorie di attività sono previsti nel DM n. 120/2014 che prevede, tra gli altri, che il responsabile tecnico debba superare una verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento quinquennale, lasciando al Comitato Nazionale il compito di definire i contenuti e le modalità di svolgimento delle verifiche.

Il Comitato Nazionale ha attivato, fin dal 2017, le verifiche di idoneità per il responsabile tecnico, verifiche che consistono in domande a risposta multipla. In questi 7 anni di esperienza sulle verifiche di idoneità è stato possibile constatare che mediamente solo il 35% dei candidati riesce a superare il test, con grande difficoltà per le imprese che, senza responsabile tecnico, non possono mantenere attiva l'iscrizione e, conseguentemente, non possono svolgere le attività per le quali l'iscrizione è richiesta.

In tale contesto, si consideri che il citato DM n. 120/2014 prevede anche che: “è *dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato Nazionale*”. Il Comitato Nazionale ha successivamente stabilito con delibera n. 7/2022 che il legale rappresentante può essere dispensato dalle verifiche come responsabile tecnico solo se al momento della domanda della dispensa abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi 5 anni entrambi i ruoli, nonché nei 16 anni precedenti abbia continuativamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

Con questa delibera, in sostanza, il Comitato Nazionale restringe l’esperienza – prevista dal citato DM – limitatamente a quella di responsabile tecnico, senza valutare attività simili quali direttore tecnico, dirigente o funzionario direttivo, che possono comunque dare valido *curriculum* di esperienza.

Il legale rappresentante dell’impresa, quindi, è obbligato, se non ricorrono le condizioni di cui alla delibera n. 7/2022, a sostenere le verifiche di idoneità se vuole assumere in proprio il ruolo di responsabile tecnico, altrimenti deve scegliere di farsi affiancare da un dipendente o da un consulente che abbia esperienza e idoneità per svolgere questo ruolo.

Questa previsione non solo non valorizza e non sensibilizza il legale rappresentante rispetto ai temi ambientali, ma rende molto spesso complessa la gestione e l’esistenza stessa dell’impresa. Se il ruolo di responsabile tecnico potesse invece essere sempre assunto dal legale rappresentante, senza obbligo di verifiche di idoneità, si valorizzerebbe, come anticipato, il patrimonio umano dell’impresa e la sua figura apicale, dando maggior peso alle competenze gestionali ed organizzative tipiche di un legale rappresentante.

**Per tale ragione, Confindustria ha più volte evidenziato tale criticità in merito alla figura del responsabile tecnico, proponendo una facoltà in capo al titolare dell’azienda/legale rappresentante, a certe condizioni, di ricoprire direttamente la qualifica di RT, per cui il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui all’articolo 212, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza necessità di alcuna verifica solo per l’azienda di cui è legale rappresentante, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda (in alternativa, si ritiene accettabile anche la durata di 5 anni di esperienza, come indicato nel DL Ambiente).**

La nostra proposta mira, in buona sostanza, ad aumentare la sensibilità ambientale del legale rappresentante delle aziende che svolgono attività ambientali per cui è richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (trasporto di rifiuti, intermediazione di rifiuti, bonifiche e bonifiche di materiali contenenti amianto), responsabilizzando la figura apicale, che rimane comunque destinataria di tutte le sanzioni per la non corretta gestione degli aspetti ambientali connessi alle attività per cui nella normativa nazionale è richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell’articolo 212 del TUA.

Infine, la norma include tra le attività che producono rifiuti anche quelle di **cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato**, apportando una modifica all’allegato L-*quinquies* (*Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2*) del TUA.

## 2.5 Articolo 5 – Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali

La disposizione integra l’articolo 9-*bis* del DL n.109/2018 (*Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova*), intervenendo sulla semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

Più in particolare, si prevede che, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Provvedimento in esame, il Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, ricevuto il Piano approvato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il **Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali** che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti.

Tale Piano prevede l’utilizzo:

- a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale;
- c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all’articolo 184-*bis* del TUA;
- d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184 -*ter*, comma 1, del TUA, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-*quater*, commi 1 e 2, del TUA.

Il Piano, per ciascuno degli interventi, contiene un **cronoprogramma delle attività** finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l’indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali. Le dichiarazioni di conformità includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti.

L’adozione del Piano sostituisce, inoltre, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all’articolo 109 (*Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte*), comma 2, del TUA. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del TUA.

## 2.6 Articolo 6 – Misure urgenti in materia di bonifica

L'articolo 6 prevede misure in materia di bonifica, apportando alcune modifiche al Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani (adottato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 4 agosto 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4 del PNRR) e al Titolo V della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

In particolare, in relazione al **Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani**, la norma (**art. 6, comma 1**) dispone che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 242, comma 3, del TUA (*Procedure operative ed amministrative*), il piano di caratterizzazione debba essere concordato con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che è tenuta a pronunciarsi entro un termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, indicando eventuali prescrizioni specifiche. In caso di mancata pronuncia entro il termine stabilito, il piano viene concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che deve esprimersi entro e non oltre i successivi quindici giorni. Inoltre, la norma prevede che i risultati delle indagini di **caratterizzazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica** e il progetto degli interventi possano essere approvati congiuntamente all'Autorità competente.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo (di cui all'art. 242, comma 13, del TUA) e l'accertamento ai sensi dell'art. 248 del TUA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema SNPA e di enti di ricerca.

Infine, la norma apporta alcune modifiche al Titolo V della Parte IV del Codice dell'Ambiente. Tra queste, all'art. 242, comma 13, del TUA (*Procedure operative ed amministrative*), il DL sostituisce, per le procedure che riguardano siti in cui le concentrazioni rilevate superano le CSC (Concentrazione soglia di riferimento), il riferimento alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della Parte IV, con il riferimento alle tabelle 1 e 2 dello stesso allegato.

## 2.7 Articolo 7 – Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara

La norma provvede a istituire la struttura di supporto al Commissario straordinario per il SIN di Crotone - Cassano e Cerchiara, disciplinandone la composizione e il funzionamento. Il Commissario straordinario, come è noto, è delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito in commento.

## 2.8 Articolo 8 – Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo

La disposizione prevede che, per assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, sono tenuti ad alimentare tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito «piattaforma ReNDiS», a

prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti attuatori dovranno inserire nella piattaforma le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché gli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DL in esame.

La norma prevede anche l'individuazione di eventuali interventi di difesa del suolo, sempre a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS, il cui elenco dovrà essere trasmesso con i relativi codici unici di progetto (CUP) all'ISPRA ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell'economia e delle finanze.

## 2.9 Articolo 9 – Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico

L'articolo 9 disciplina la programmazione e il finanziamento degli interventi volti al contrasto al dissesto idrogeologico, introducendo modifiche al decreto-legge 12 settembre, n. 133 (*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*) e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*).

In particolare, si segnala che la norma (**art. 9, comma 1**) specifica che, nell'ambito del **Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico**, devono essere considerati come prioritari gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) e che abbiano conseguito almeno il livello qualificabile come progetto definitivo. Tuttavia, l'inserimento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del Piano è subordinato al rinnovo della valutazione positiva da parte della Autorità di bacino distrettuale competente. Qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento, e in assenza di un giustificato motivo, gli interventi non abbiano raggiunto almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo, le risorse assegnate dal Fondo possono essere revocate.

Inoltre, il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, con proprio provvedimento, può nominare un soggetto attuatore del Piano al quale delegare le relative attività, conferendogli i medesimi poteri e le deroghe previste per il Commissario stesso. Inoltre, i Commissari di Governo possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento delle attività previste.

## 2.10 Articolo 10 – Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica

Il DL (articolo 10) modifica, tra le altre, la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante l'Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.

In particolare, intervenendo sull'articolo 3 della citata legge n. 132/2016, relativo alle funzioni del Sistema Nazionale, il DL abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica a adottare apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), su proposta del Sistema stesso.